

**CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con provvedimento n. _____ del 20.06.2022, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e s.m.i., ha nominato Direttore Sanitario il Dott. Luigi Cugia, il quale ha prodotto, in data 20.06.2022, formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari, il 23.05.1978, domiciliato per la carica in Sassari Viale San Pietro, n. 10

E

Il Dott. Luigi Cugia nato a Sassari il 06.01.1965, residente in _____, Via _____ n. _____, che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Luigi Cugia si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i. nonché quelle di cui alla L.R. n. 24/2020 e s.m.i., prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un

danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Direttore Generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art. 4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001 e s.m.i., nella misura dell'80% della retribuzione prevista per i Direttori Generali dalla DGR n. 51/31 del 30.12.2021 di seguito modificata con DGR n. 9/23 del 24.03.2022 ed è pari a Euro 111.554,688.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare. Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in *melius*, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori sanitari delle Aziende sanitarie. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostanze di cui al terzo capoverso del successivo art. 7), decorsi 5 anni dalla data del

21.06.2022, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera raccomandata/Pec; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto. In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro 60 giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale, ferma restando la possibile riconferma. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Direttore Generale.

Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda

provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Sassari.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Luigi Cugia.

_____ li _____

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Cugia

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 3, 6, 7 e 9 del presente contratto.

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Cugia

Luogo e data